

Registro Generale n.	19/17
protocollo CFA n.	19/17
	GRECO
decisione CFA il	15/12/17
pubblicazione il	

OGGETTO

Comportamento off- fensivo nei confronti di tesserato

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:

avv. Maurizio Napoli – Presidente estensore

prof. Giuliano Balbi – Consigliere relatore

prof. Carlo D’Orta – Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avente ad oggetto reclamo proposto dal PF dott. Edoardo D’Avossa (Prot. CFA 19/17) avverso la sentenza n. 2 resa dal Tribunale Federale nel procedimento 7/17 P.F. in danno della tesserata Maria Grazia Greco (GRZ014).

FATTO

A seguito di deferimento del P.F. dott. Edoardo D’Avossa nel procedimento Reg. P.F. n. 07/17, la tesserata Greco Maria Grazia fu rinviata a giudizio innanzi al Tribunale Federale per rispondere dell’addebito disciplinare ritualmente contestatole per la violazione dell’art. 48 comma 12 lettere a) e b) dello Statuto, per avere pubblicamente offeso l’onore e il decoro della tesserata Pomares Claudia, proferendo nei suoi confronti le seguenti parole: “Tu devi finirla di avere atteggiamenti straffottenti con le persone. Tutti sanno che sei cattiva e ti chiamano bambola assassina”

Avendo inoltre, e dopo, aggredito fisicamente la Pomares prendendola per un braccio e spingendola indietro.

Con la recidiva reiterata ex art. 68 comma 4 Reg. Giustizia.

Fatto commesso durante la Coppa Italia mista – fase Regionale Lazio – tenutasi il 27/05/2017 in Roma presso il Circolo Magistrati della Corte dei Conti.

Ebbene con la richiamata sentenza n. 2 del 10.11.17 il Tribunale relativamente alle affermazioni profferite non riteneva sussistessero i presupposti per la irrogazione di sanzione in quanto Esso riteneva che tali affermazioni fossero inidonee nella loro portata ad integrare l'illecito contestato, permanendo dubbio sulla sussistenza dell'animus iniuriandi della Greco.

Riteneva però che la reazione della tesserata, l'aver strattonato l'avversaria, dovesse essere sanzionata nel contesto come innanzi formatosi, per cui con equo contemperamento della interpretazione dei fatti, di non particolare gravità, irrogava sanzione, limitandola, pur dovendosi applicare la contestata recidiva, a giorni 15 di sospensione.

Insorgeva avverso la sentenza il Procuratore Federale rilevando come, a suo giudizio, nell'escludere l'animus iniuriandi erronee fossero le motivazioni del Tribunale che aveva ritenuto uno spirito di critica nelle affermazioni della incolpata: ma le stesse non erano state generate dalla tensione del gioco o da un atteggiamento provocatorio dell'altra tesserata.

Ferma restando la motivazione della sanzione già irrogata chiedeva, quindi, che, ritenendo la continuazione tra i due episodi, essa fosse adeguata a giorni 45 di sospensione.

La Corte fissava la udienza del 15.12.17 e riceveva il consenso delle parti alla trattazione del procedimento in Camera di Consiglio non partecipata; essa ha, quindi, ritenuto di tenere la udienza in videoconferenza ai sensi dell'art. 10 u.co. del Regolamento di Giustizia.

DIRITTO

Ritiene la Corte che l'appello del Procuratore Federale sia in parte condivisibile in diritto ma che la diversa qualificazione della fattispecie non comporti sanzione difforme da quella irrogata dal Tribunale Federale.

1) Va innanzitutto rilevato come non possa condividersi l'impostazione adottata dal Primo Giudice e contestata dall'Ufficio requirente nel gravame, secondo cui la condotta posta in essere dalla Greco è stata "frammentata" in più segmenti.

E' *res nota* che l'illecito commissivo, in punto di contegno materiale, ha ad oggetto un'azione che viola un precetto cogente (laddove l'illecito omissivo ha ad oggetto l'astenersi dal porre in essere un'azione esatta da un precetto, del pari vincolante).

Orbene, è assolutamente pacifico, per unanime dottrina e giurisprudenza, che una pluralità di atti – naturalistici - sostanzialmente contestuali e diretti ad un unico fine, nella prospettiva dell'ordinamento giuridico integrino un'unica azione. Ed è in tali termini, secondo la scansione dell'accadimento così come ricostruita nella sentenza impugnata, che va dunque inquadrato il contegno tenuto dalla Greco: unico è il contesto in cui si colloca, infatti, ed evidente la medesima tensione teleologica che connota i singoli atti di cui si compone. L'incolpata, infatti, ha dapprima profferito all'indirizzo della Pomares le parole "*devi finirla di avere atteggiamenti strafottenti con le persone. Tutti sanno che sei cattiva e ti chiamano bambola assassina*" e poi, "immediatamente dopo" – è la espressione adoperata dal primo Giudice – ha stratonato al braccio la Pomares.

Sarebbe tuttavia erroneo inferire dal carattere unitario della condotta posta in essere dall'incolpata, la necessaria unicità della violazione. Nulla esclude, infatti, che con un'unica condotta si pongano in essere una pluralità di violazioni – omogenee o eterogenee -, secondo lo schema penalistico del concorso formale di reati.

In questa prospettiva, appare allora corretto dedicare attenzione differenziata, da un lato, alle affermazioni della Greco, dall'altro, al successivo "stratonamento", sì da verificare se si tratti o meno di contegni adeguati ad integrare autonome, e sanzionabili, violazioni di doverose regole comportamentali.

2) Per quanto attiene ai rilievi verbali, a questo Collegio appare decisamente riduttivo ricondurli, come fa invece il Giudice di prima istanza, ad un "linguaggio non allineato ai canoni del bon ton". Dire a una persona che è "*cattiva*" è indiscutibilmente offensivo dell'onore, e l'artificio dialettico di ricondurre tale giudizio a un'opinione diffusa ("*tutti sanno che sei cattiva*"), cui si mostra soltanto di aderire, rende in realtà l'offesa ancor più profonda, perché ne enfatizza il carattere non di valutazione individuale ma di *communis opinio*. Lo stesso discorso vale per il riferimento al supposto soprannome di *bambola assassina*, che non può non ferire chi se lo veda attribuito. Passando alla fattispecie soggettiva, va rilevato che l'*animus iniuriandi* risulta presente pressoché *in re ipsa*, non sussistendo tra la Greco e la

Pomares quel rapporto di consolidata familiarità, stima ed amicizia che solo potrebbe ricondurre l'accaduto a dinamiche di costruttiva interazione e crescita di un rapporto personale. Invero, se il canzonare, la burla, l'ironia anche spinta, sono tollerabili tra soggetti che coltivano rapporti di costante frequentazione, non può dirsi altrettanto quando ciò accade fra persone che non hanno alcun rapporto al di fuori di occasioni, per così dire, istituzionalmente sportive quali un torneo di bridge (se la Greco nella sua memoria difensiva ha ammesso tutti gli addebiti sino a chiedere l'applicazione della pena su richiesta delle parti non vi è motivo di non crederle quanto ai suoi rapporti con la Pomares).

3) L'intento offensivo risulta nel contempo ulteriormente evidenziato dal successivo cenno di violenza alla persona consistente nella successiva strattonata al braccio. Sia il fatto tipico che l'*animus iniuriandi* appaiono dunque riscontrabili nelle offese profferite dalla Greco, **ma lo stesso non può dirsi per quanto attiene alla contrarietà a ius**. Va infatti ricordato, in premessa, che l'incolpata ha agito in seguito a una condotta indiscutibilmente provocatoria posta in essere dalla Pomares. L'affermazione di quest'ultima - "*non capisco come si possa andare down in un contratto dove io ho fatto 4 cuori + 1*" -, espressiva di una sprezzante valutazione della linea di gioco seguita dalla Greco in una mano della competizione, affermazione che ha generato la sequenza reattiva della condotta dell'incolpata, appare non solo inadeguata a un contesto in cui lealtà e correttezza impongono il massimo rispetto per gli avversari, ma nel contempo assolutamente idonea a suscitare un turbamento emozionale estremamente apprezzabile se riportata al contesto di una competizione agonistica. Il comportamento della Greco va dunque valutato nella sua implementazione sulla previa condotta provocatoria posta in essere dalla tesserata Pomares.

Al riguardo, è doveroso ricordare che, nell'ordinamento penale, la provocazione – integrata dallo *stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui* – costituisce una circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62, n.2, c.p., acquisendo invece, ai sensi dell'art. 599 c.p., il rango di causa di giustificazione per quanto attiene ai fatti di diffamazione. Lo stesso articolo estendeva originariamente alla provocazione il rango di causa di esclusione della punibilità anche in relazione alle ipotesi di ingiuria originariamente incriminate all'art. 594 c.p., e lì descritte come rispondenti al fatto di "*Chiunque – avesse offeso - l'onore o il decoro di una persona*

presente”, descrizione normativa che si attaglia perfettamente alla condotta della Greco, e che dunque impone a questo Collegio un’attenta valutazione.

In proposito, va rilevato che l’ingiuria è stata oggetto di depenalizzazione in seguito al D.Lgs. 7/2016, con conseguente qualificazione come illecito civile sia pur parzialmente atipico. Particolarmente significativo che, anche in tale nuova qualificazione, la provocazione continui comunque ad operare come causa di esclusione della contrarietà a *ius* della condotta pur obiettivamente offensiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del medesimo D.Lgs. 7/2016 (*Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso*).

Il ruolo di causa di esclusione della responsabilità per le condotte offensive da essa determinate dovrà essere riconosciuto alla provocazione anche all’interno dell’ordinamento sportivo. Come è noto, infatti, le cause di giustificazione – sulla base del principio di non contraddizione che permea di sé ogni sistema normativo complesso – spiegano i loro effetti non soltanto nell’ambito ordinamentale in cui ritrovano la loro esplicita collocazione, ma in ogni settore del sistema, elidendo la complessiva contrarietà a *ius* dei fatti cui si attagliano. Non è infatti ipotizzabile che l’ordinamento giuridico consenta il compimento di determinati comportamenti e nel contempo, sia pur in altra sede, ne sanzioni la realizzazione.

Ne consegue che la Greco, pur avendo posto in essere gli estremi obiettivi dell’ingiuria, peraltro sorretti dall’*animus iniuriandi*, deve essere dichiarata non punibile per tale fatto.

4) Al contrario, sicuramente rilevante sul piano disciplinare risulta il comportamento *lato sensu* violento posto in essere dalla Greco nei confronti della Pomares, quello *strattonamento*, quel tentativo di *afferrarla per un braccio* che indiscutibilmente integrano gli estremi dell’addebito disciplinare contestato.

Per quanto attiene alla commisurazione della sanzione da ritenersi adeguata alla specificità dell’accaduto, questo Collegio premette alcune valutazioni.

Innanzitutto, va detto che nessun rilievo deve essere attribuito al fatto che l’incolpata, ai sensi dell’art. 33 RGS, avesse fatto richiesta di applicazione consensuale di una sanzione da lei ritenuta congrua nell’entità di giorni 30. E’ questo un dato totalmente estraneo all’ambito di cognizione di questo Collegio, tenuto a mo-

dulare l'entità della sanzione sulla gravità del fatto posto in essere e non – evidentemente – sulle valutazioni, in merito, dell'incolpata.

Dovrà tenersi conto della provocazione, che qui riacquista il ruolo più consueto di circostanza attenuante.

Alcune valutazioni in merito alla recidiva di cui il P.F. richiede l'applicazione. La lettura più conferente del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 68 dello Statuto conduce a ritenerne obbligatoria la contestazione ma non il conseguente aggravamento della sanzione. D'altronde, l'intero art. 68 è espressamente strutturato sulla *possibilità*, e non sull'obbligo, di procedere agli aggravamenti sanzionatori che quella disposizione prevede in relazione alle diverse tipologie di recidiva.

D'altronde, ritenere obbligatorio in tali ipotesi l'aggravamento della sanzione sarebbe non soltanto contrastante con la lettera della norma, ma proietterebbe quest'ultima in una dimensione di sicura illegittimità. La Corte Costituzionale (sentenza n. 185/2015), infatti, ha dichiarato l'illegittimità della obbligatorietà dell'aumento pena previsto dall'art. 99 co. 5 cp, nel testo novellato ex art. 4 l. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost. E se alla Costituzione deve conformarsi il legislatore ordinario, *a fortiori* tanto deve accadere per quegli ordinamenti subordinati e/o tollerati dall'ordinamento statale che *superiorem non recognoscens*, fra questi l'ordinamento sportivo (Corte Cost. sentenza n. 49/2011).

5) Né, da ultimo, deve ritenersi che la sanzione irrogata dal Primo Giudice sia inadeguata alla luce della ricostruzione di diritto parzialmente difforme che qui la Corte ha svolto.

Nella giurisprudenza federale, infatti, comportamenti del tutto simili di tesserati sono stati sanzionati dal GSN, solo per quanto riguarda l'anno 2015, con la ammonizione (sentenza n. 46, solo affermazioni scomposte senza volgarità), con la deplorazione (n. 37 e 64, affermazioni volgari ma senza particolari connotati) gg. 15 di sospensione (n. 69, n. 58, affermazioni volgari ed irose) gg. 20 di sospensione (n.67, con moderata aggressività) venendo irrogate sanzioni superiori solo in presenza di toni particolarmente minacciosi e aggressivi.

Di conseguenza in relazione allo svolgimento dei fatti la Corte, pur in mancanza di una sanzione edittale, ritiene sia del tutto equo confermare la sanzione irrogata dal Tribunale Federale.

PQM

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal P.F. avverso la sentenza del Tribunale Federale n. 2 del 10.11.2017, che sanzionava la tesserata Maria Grazia Greco (GRZ014) con la sospensione di giorni 15 così provvede:

Rigetta il reclamo. Nulla per le spese.

Dispone che la Segreteria della Giustizia Sportiva provveda alla immediata pubblicazione della sentenza sul sito internet della Federazione.

Così deciso in Salerno, addì 15 dicembre, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli



Il Consigliere relatore

Prof. Giuliano Balbi

